



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO ISPETTIVO DI ATENEO E LE
RELATIVE ATTIVITÀ**

| | |
|---------------------------|------------------------|
| CONSIGLIO DEGLI STUDENTI | |
| SENATO ACCADEMICO | 14.12.2022 |
| CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE | 23.12.2022 |
| DECRETO RETTORALE | 64/2023 dd. 16.01.2023 |
| UFFICIO COMPETENTE | Area Risorse Umane |

| | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Data ultimo aggiornamento: 5 agosto 2022 <i>amministrativa</i> | <i>a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza</i> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

SOMMARIO

- Art. 1. Ambito di applicazione e definizione
- Art. 2. Procedura per l'individuazione del campione
- Art. 3. Comunicazione dell'avvio del procedimento e attività conseguenti
- Art. 4. Il procedimento di verifica
- Art. 5. Privacy
- Art. 6. Efficacia

Articolo 1 (Ambito di applicazione e definizione)

1. Il presente Regolamento è volto a disciplinare le attività di verifica di cui all'art. 1, comma 62 della legge n. 662 del 23.12.1996 svolte dal Gruppo Ispettivo di Ateneo, costituito in base all'art. 21 del Regolamento incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore.
2. L'attività di verifica a campione prevista dalla legge n. 662/1996 è compiuta nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, dal Codice Etico e di Comportamento di Ateneo e dal presente Regolamento, e riguarda il personale in servizio presso l'Università degli Studi di Trieste appartenente alle seguenti categorie professionali:
 - a) personale docente e ricercatore: comprende i professori di prima e di seconda fascia, nonché i ricercatori, anche a tempo determinato;
 - b) personale tecnico amministrativo (a tempo determinato e indeterminato): comprende il personale tecnico amministrativo, il personale dirigente, i collaboratori linguistici e i tecnologi.



3. L'attività di verifica consiste nel determinare sia l'eventuale svolgimento di attività extraistituzionale, non denunciata o non autorizzata dall'Amministrazione, sia l'eventuale svolgimento di attività extraistituzionale incompatibile con le funzioni e gli interessi dell'Università nonché con le norme generali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi.
4. Il Gruppo Ispettivo procederà all'espletamento di verifiche sui soli dipendenti ricompresi nel campione estratto. Al di fuori di tali verifiche a campione, il controllo sul rispetto della normativa in materia di incompatibilità e incumulabilità di incarichi, sarà effettuato dall'ufficio preposto dell'Amministrazione.
5. L'attività di controllo viene effettuata con riferimento ai due anni solari che precedono l'anno in cui è eseguito il sorteggio.

Articolo 2 (Procedura per la individuazione del campione)

1. Il procedimento di verifica e l'estrazione dei nominativi del campione di dipendenti sono effettuati con cadenza annuale, preferibilmente entro i primi quattro mesi dell'anno solare.
2. Il campione del personale interessato dalla verifica annuale è determinato mediante un'estrazione a sorte, da svolgersi secondo metodologie informatiche, di un numero di nominativi pari al 3% per ogni macro-categoria professionale dei dipendenti in servizio alla data dell'estrazione, come descritto all'art. 1, comma 2, lett. a) e b). In sede di prima applicazione, è possibile tuttavia prevedere l'estrazione di nominativi fino alla percentuale massima prevista dall'art. 21 del Regolamento incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore.
3. Tali procedure, opportunamente verbalizzate, debbono avvenire alla presenza del Direttore Generale o di un suo delegato, di un rappresentante del personale docente e ricercatore e di un rappresentante del personale tecnico amministrativo da nominarsi con apposita determinazione dirigenziale, sentito il Magnifico Rettore.

Articolo 3 (Comunicazione dell'avvio del procedimento e attività conseguenti)

1. Il Gruppo Ispettivo, successivamente alla conclusione della procedura per la determinazione del campione, rende noto, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i., ai dipendenti interessati, anche per gruppi scaglionati durante l'anno solare per una migliore ottimizzazione dell'attività, l'avvio del procedimento di verifica, mediante apposita comunicazione formale attraverso la posta elettronica istituzionale, contenente le informazioni riguardanti la natura e la finalità del controllo, le modalità di raccolta dei dati personali, le sanzioni previste dal comma 61



dell'art. 1 della legge n. 662/1996 in caso di dichiarazioni non veritiere, nonché il nominativo del responsabile del procedimento individuato con provvedimento del Direttore Generale.

2. I dipendenti interessati dalla verifica, dovranno trasmettere, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, al Gruppo Ispettivo:

a) dichiarazione relativa alle attività che hanno prodotto i redditi riportati nelle sezioni indicate alla successiva lettera b), formulata in base al documento che verrà trasmesso agli interessati con l'avvio del procedimento;

b) copia della seguente documentazione contabile/fiscale: dichiarazione dei redditi (unitamente a copia della ricevuta di avvenuta presentazione della medesima) con riferimento alle sole sezioni riportanti emolumenti da lavoro dipendente o assimilato o autonomo professionale od occasionale, con allegati, in copia, i documenti (notule, fatture o CU) attestanti la percezione degli eventuali compensi in essi descritti ad esclusione delle CU rilasciate dall'Ateneo;

c) ogni altra documentazione indicata nella comunicazione che dovesse rendersi necessaria.

3. Il Gruppo Ispettivo acquisisce ogni altro elemento di indagine direttamente dagli uffici dell'Amministrazione, avvalendosi degli strumenti messi a disposizione; potrà svolgere, inoltre, controlli presso le Camere di Commercio e gli Albi Professionali, nonché presso gli uffici finanziari e fiscali competenti.

4. Il Gruppo Ispettivo, dopo aver acquisito la dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente interessato ed esaminati i dati acquisiti presso gli uffici o presso enti esterni, ha facoltà a procedere ad ulteriori approfondimenti, anche mediante l'audizione degli interessati, solo ove ciò si rendesse strettamente necessario ai fini di un più chiaro confronto tra gli elementi di conoscenza in proprio possesso.

Art. 4 (Il procedimento di verifica)

1. Il procedimento di verifica si svolge secondo i principi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e sono garantiti il contraddittorio e la piena partecipazione degli interessati.

2. Le riunioni del Gruppo Ispettivo non sono pubbliche.

3. Il termine del procedimento di verifica è fissato in 90 giorni, decorrenti dal giorno in cui viene effettuata la comunicazione di avvio del procedimento. Detto termine può essere sospeso per un periodo non superiore a 60 giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.



4. Il mancato riscontro, senza giustificato motivo, alle richieste del Gruppo Ispettivo costituisce violazione degli obblighi di servizio e comporta l'interruzione dei termini. In tal caso, i nominativi dei soggetti inadempienti vengono segnalati tempestivamente al Magnifico Rettore o ai Dirigenti competenti secondo le rispettive competenze.
5. Il Gruppo può avvalersi di consulenti e può richiedere pareri ove si rendesse necessario.
6. A conclusione delle verifiche, nel caso in cui riscontri la piena regolarità, il Gruppo Ispettivo procede alla chiusura del procedimento con atto di archiviazione, dandone immediata comunicazione all'interessato. Qualora, invece, riscontri violazioni degli obblighi in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, ne dà tempestiva comunicazione all'interessato e agli Organi competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
7. Con cadenza annuale il Gruppo Ispettivo invia al Magnifico Rettore e al Direttore Generale una relazione sintetica in cui sono descritte le attività svolte nel periodo di riferimento.

Art. 5 (Privacy)

1. Il trattamento dei dati personali forniti al Gruppo Ispettivo per le finalità di cui al presente Regolamento avviene nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 approvato in data 14 aprile 2016 - cd. GDPR (General Data Protection Regulation) e del vigente Regolamento privacy di Ateneo.
2. Il Titolare al trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Trieste.
3. Il conferimento e la raccolta dei dati personali sono necessari per avvio, istruzione, conclusione ed esecuzione dei procedimenti di verifica. In caso di trattamento di dati appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del GDPR, o comunque con alto grado di profilo di rischio per le libertà delle persone, i dati verranno trattati mediante adeguate garanzie e misure di sicurezza, al fine di assicurare la protezione e la riservatezza degli stessi.
4. I dati personali saranno trattati dal Gruppo Ispettivo, designato ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo 196/2003 e da personale interno appositamente autorizzato allo scopo. I dati personali raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al raggiungimento delle finalità perseguite, o in base alle scadenze disposte da specifiche disposizioni di legge.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Articolo 6 (Efficacia)

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo.